

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno venti Marzo, alle ore 12:15 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.43 - I.P. 712/2019 - Tit./Fasc./Anno 8.9.5.2.0.0/1/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Sasso Marconi. Variante Generale 2016 al Piano Attività Estrattive (PAE), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2016. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, nonché contestuali valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui agli art. 3 e 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Sasso Marconi. Variante Generale 2016 al Piano Attività Estrattive (PAE), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2016. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, nonché contestuali valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui agli art. 3 e 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le *riserve*² in merito alla *Variante Generale 2016 al vigente Piano Attività Estrattive (PAE)*³, adottata dal *Comune di Sasso Marconi* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2016, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito richiamati:

Riserva n. 1, relativa all'Impianto Pila:

“Constatato che la Variante in oggetto propone un’ulteriore proroga per la sistemazione e riassetto dell’area al 2035, in base ad atti convenzionali sottoscritti esclusivamente tra il

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna.

² L'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii. “Disciplina delle attività estrattive”, come modificato dall'art. 35, L.R. n. 6/2009, prevede che i PAE dei Comuni interessati dai Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) siano approvati dal Consiglio Comunale, secondo il procedimento indicato all'art. 34, comma 1, L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, previsto per la elaborazione e l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC).

Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che, in base alle norme introdotte agli artt. 3 e 4, consente ai Comuni nel corso del periodo transitorio di completare l'iter approvativo, mediante le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, di tutti gli strumenti urbanistici formalmente adottati o presentati in data antecedente al 1 gennaio 2018, siano essi strumenti di pianificazione generali, settoriali o attuativi ovvero varianti generali o specifiche agli stessi. Le analoghe previsioni sono contenute all'art. 76, comma 4, L.R. n. 24/2017. Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al PAE in esame, ai fini della sua conclusione, le procedure previste ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei PAE comunali, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia del PAE adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del vigente PIAE. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ La L.R. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e ss.mm.ii. disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

⁴ P.G. n. 16062 del 13.03.2019 - Fasc. 8.9.5.2/1/2019.

Comune e l'esercente; constatato, inoltre, che detta sistemazione era prevista ai sensi del PAE 2005 per il 2017, poi prorogata al 2027 nel PAE 2008 con ampliamento di superficie attraverso l'individuazione di una zona Dis *'Zone di servizio per gli impianti di lavorazione in esercizio'*, nella parte meridionale dell'ambito; verificato che l'area è interessata da un *Area a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni* (Ptcp Art. 4.11) e si colloca all'interno sia di un' *Area di ricarica di tipo B* (artt. 5.2 e 5.3) sia di una *Fascia di tutela fluviale* (Ptcp Art. 4.3); preso atto che gli impianti ricadenti in fascia di tutela fluviale sono da considerare inidonei e come tali ai sensi dell'art.10 del PIAE *'...i Comuni non potranno rilasciare alcuno dei titoli abilitativi previsti dalla normativa edilizia vigente riguardanti la ristrutturazione, il potenziamento e/o l'ampliamento degli impianti stessi se non a fronte di un programma a medio termine per la loro rilocalizzazione in zone idonee che il Comune territorialmente competente è tenuto ad individuare nei propri strumenti urbanistici...'*; preso atto infine del rimando all'Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale di Pontecchio nel Comune di Sasso Marconi, si chiede:

- di confermare, come scadenza per la sistemazione e il riassetto dell'area, la data oggi indicata dal PAE vigente al 2027, in quanto è obiettivo del PIAE delocalizzare gli impianti classificati come inidonei, sia sotto il profilo ambientale che urbanistico. In alternativa, vista comunque la possibilità ammessa dal PIAE, un eventuale ed ulteriore proroga dei tempi di permanenza dell'impianto potrà essere ammessa solo a fronte della presentazione di un programma a medio termine per la rilocalizzazione dell'impianto in zone idonee;
- di stralciare ogni rimando *all'Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale di Pontecchio nel Comune di Sasso Marconi fra la Provincia di Bologna e il Comune di Sasso Marconi*, in quanto detto accordo, avendo come obiettivo lo sviluppo dell'ambito produttivo, non ha trattato in nessun modo l'area in oggetto;
- di attestare che le attività oggi insediate e operative nell'ambito Dis meridionale sono attività connesse alla "attività estrattiva", come richiesto dalle NTA per le zone Dis e come tali disciplinabili e collocabili all'interno di un Piano delle Attività estrattive";

Riserva n. 2, relativa alla Cava Montebugnoli:

"Vista la Scheda di Progetto che riporta nella disciplina di attuazione la seguente norma: *'rispetto della autorizzazione convenzionata vigente, attualmente sospesa in attesa della definizione degli interventi infrastrutturali limitrofi (nuovo casello A1)'* e visto che il Casello di Borgonuovo è già entrato in funzione, si chiede di aggiornare la scheda di PAE e realizzare quanto autorizzato in merito alla sistemazione finale dell'area per usi agricoli, a frutteto o

forestali”;

Riserva n. 3:

“Verificato che all’interno della disciplina delle zone Dis viene richiesto un parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno, nonché in considerazione delle vigenti norme in materia di riordino istituzionale, si fa presente che l’Ente competente da consultare sui progetti di intervento in queste aree risulta ad oggi essere *l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano* (ex STB) e pertanto si chiede di modificare detto rimando”;

Riserva n. 4:

“Si chiede di aggiornare i riferimenti relativi alla disciplina di VIA, che ad oggi sono normati dalla L.R. n. 4 del 20 aprile 2018 “Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei Progetti” e s.m.i.;

Riserva n. 5:

“Si chiede di recepire quanto indicato dai pareri espressi sulla Variante Generale al PAE in oggetto dagli Enti ambientali che hanno partecipato al procedimento in esame”;

2. *esprime* inoltre, nell’ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in base ai contenuti del *documento istruttorio di VAS/Valsat fornito da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁶, allegato alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime **una valutazione di**

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, ovvero per il PAE, nell’ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 15872 del 13.03.2019 – Rif.to Pratica n. 5908/2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l’istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall’invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all’interno dell’espressione in merito al Piano ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

sostenibilità ambientale e territoriale positiva sulla Variante Generale al PAE del Comune di Sasso Marconi, **condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nel *documento istruttorio di VAS/Valsat predisposto da SAC di ARPAE*”;

3. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Sasso Marconi per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto⁷, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo all'invio di copia integrale degli elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁸;
4. dispone infine la pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento, in applicazione della Direttiva in materia ambientale approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016.

Motivazioni:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014, la Provincia di Bologna ha approvato il Piano infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 2013⁹, tenuto conto anche degli esiti del relativo "Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'individuazione delle aree da destinare alle attività estrattive del prossimo decennio, nell'ambito dell'elaborazione della Variante generale al PIAE 2013", promosso dalla Provincia di Bologna stessa.

In ragione dell'approvazione del PIAE sopracitato e in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sussiste l'obbligo in capo ai Comuni di recepire nella pianificazione comunale, ovvero nel Piano Attività Estrattive (PAE) comunale, le nuove disposizioni del PIAE 2013.

La Delibera di Giunta Regionale n. 2230/15, recante disposizioni ai fini dell'applicazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha posto in capo alla Città metropolitana, nell'ambito del riordino delle funzioni in materia di attività estrattive, la competenza ad esprimere le riserve sui Piani delle Attività Estrattive (PAE) adottati dai Comuni.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive", il PAE costituisce variante specifica del "Piano Regolatore Generale", oggi da intendersi quale Piano Operativo

⁷ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000.

⁹ Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive".

Comune (POC). Il PAE è quindi assimilato a tale strumento per il valore e gli effetti sulla pianificazione del territorio comunale ai fini dell'attività estrattiva, nonché per le regole procedurali, condividendo con il POC le medesime regole di elaborazione ed approvazione, contenute agli artt. 30 e 34, L.R. n. 20/2000.

In data 1° gennaio 2018, è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ai sensi degli artt. 3 e 4 consente ai Comuni, nel corso del periodo transitorio, di completare l'iter approvativo, mediante le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, di tutti gli strumenti urbanistici formalmente adottati o presentati in data antecedente al 1 gennaio 2018, siano essi strumenti di pianificazione generali, settoriali o attuativi, ovvero varianti generali o specifiche agli stessi. Le analoghe previsioni sono contenute all'art. 76, comma 4, della medesima L.R. n. 24/2017.

Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al PAE in esame le procedure previste ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2016, il Comune di Sasso Marconi ha adottato, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/1991, la *Variante Generale al Piano Attività Estrattive (PAE)*, provvedendo a porre in pubblicazione gli elaborati costitutivi comprensivi del documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), nei termini e secondo le procedure previste ai sensi di legge.

Il Comune di Sasso Marconi ha trasmesso, con nota Prot. n. 2151 del 7.02.2017¹⁰, copia del suddetto Piano alla Città metropolitana di Bologna per le opportune valutazioni, ai fini della formulazione di eventuali riserve¹¹ e per le contestuali valutazioni ambientali¹², previste nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo.

La Variante al PAE in esame propone i seguenti interventi:

- istituzione del nuovo Polo estrattivo Rio Carbonaro 4, con una potenzialità estrattiva pari a 252.000 mc di ghiaia di monte per usi non pregiati e 280.000 mc di argille marnose, oltre ai volumi residui pianificati dal PAE del Comune di Marzabotto;
- modifica del perimetro del Polo Casalino senza aumento nè di superficie, nè di volumetria, finalizzato alla razionalizzazione ed al miglioramento in termini di stabilità del fronte di cava prospiciente alla SP 325 Val di Setta;
- ampliamento dell'areale del Polo Colombara senza incremento della volumetria complessiva, ma con decremento di 230.000 mc di argilla ed incremento di 230.000 mc di sabbie.

Inoltre, sempre in ottemperanza a quanto disposto dal PIAE, la Variante prevede:

¹⁰ Acquisita in atti con P.G. n. 8213 del 9.02.2017.

¹¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000.

¹² Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000.

- l'adeguamento dello stato di attuazione della pianificazione comunale in merito alle attività estrattive;
- l'adeguamento della normativa tecnica di attuazione (NTA) alla nuova normativa tipo indicata dal PIAE.

Con comunicazione Prot. n. 10618 del 26.06.2017¹³, il Comune di Sasso Marconi ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona¹⁴, con convocazione della prima seduta per il 19.07.2017, invitando a parteciparvi le Amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Con successiva nota Prot. n. 16078 del 29.09.2017¹⁵, il Comune medesimo ha convocato in data 25 ottobre 2017 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, per l'acquisizione dei pareri definitivi finalizzati alla conclusione del procedimento in oggetto.

In seduta di Conferenza, gli Enti interessati al procedimento hanno espresso le proprie determinazioni e valutazioni di competenza sulla proposta di Variante in esame¹⁶.

Il Comune di Sasso Marconi, con nota Prot. n. 2381 del 8.02.2019¹⁷, ha trasmesso alla Città metropolitana la documentazione integrativa a corredo degli elaborati relativi alla Variante in oggetto, per i successivi adempimenti.

Il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana, con comunicazione Prot. n. 9213 del 11.02.2019, ha avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali sulla Variante al PAE in oggetto, con decorrenza dei termini dal 8 febbraio 2019, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 9 aprile 2019*.

Al fine di consentire al Comune di Sasso Marconi la conclusione in tempi brevi del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in esame anche in rapporto alle disposizioni del vigente PIAE ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁸, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse le riserve richiamate in dettaglio nella parte decisoria del presente provvedimento.

Nella suddetta Relazione istruttoria vengono inoltre espresse le *valutazioni di compatibilità ambientale* previste sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

¹³ In atti con P.G. n. 40416 del 27.06.2017.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990.

¹⁵ In atti con P.G. 59061 del 5.10.2017.

¹⁶ Conservate in atti al fasc. 8.9.5.2/1/2019.

¹⁷ Registrata in atti al P.G. n. 8851 del 8.02.2019.

¹⁸ Conservata in atti con P.G. n. 16062 del 13.03.2019.

(Valsat) del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni ambientali contenute nel documento istruttorio di VAS/Valsat, predisposto da ARPAE SAC di Bologna.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene opportuno approvare i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Sasso Marconi per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega nelle materia di Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, per conto della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

¹⁹L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Allegati:Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 16062 del 13.03.2019), corredata dal Parere ARPAE SAC (P.G. n. 15872 del 13.03.2019).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).